



# **COMUNE DI MONTE CAVALLO**

## **Provincia di Macerata**

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 7**

**ORDINANZA DEL SETTORE RAGIONERIA**

**N. 1 DEL 15-06-2011**

**Ufficio: POLIZIA URBANA**

**Oggetto: MISURE URGENTI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL  
RANDAGISMO ANIMALI E PER IL DECORO URBANO**

L'anno duemilaundici addì quindici del mese di giugno, il Responsabile del servizio  
REMIGI RAG. VALENTINA

VISTO il D.P.R. 08/02/1954 N. 320 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento di Polizia Veterinaria);

VISTA la Legge 02/06/1988 n. 218 (Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali);

VISTA la Legge 14/08/1991 n. 282 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);

VISTA la Legge Regionale 20/01/1997 n. 10 (Norme in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);

VISTO l'Art. 727 del Codice Penale e la Legge 473/1993 che puniscono l'abbandono ed il maltrattamento degli animali;

VISTO l'art. 638 del Codice Penale inerente l'uccisione e il danneggiamento degli animali altrui;

VISTI gli Artt. 106 e seguenti della legge comunale e provinciale approvata con R.D. n. 383 del 03/03/1934, tutt'ora in vigore ai sensi dell'art. 64 della legge 142/1990 e s.m.i.;

VISTO l'Art. 38 della Legge 08/06/1990 n. 142 e s.m.i.;

VISTA la legge n. 689/1981;

VISTO il Regolamento Comunale d'igiene e sanità;

PRESO ATTO delle indicazioni del Servizio di Polizia Municipale;

RITENUTO opportuno dettare precise disposizioni in materia;

## ORDINA

### **Art. 1 – Maltrattamento e Abbandono**

E' vietato a chiunque possieda un animale, o comunque lo detenga a qualsiasi titolo, di mettere in atto comportamenti lesivi e/o di abbandonarlo.

L'abbandono ed il maltrattamento sono punibili secondo le norme del codice penale.

### **Art. 2 – Guinzaglio**

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, i cani devono essere tenuti a guinzaglio da persone in grado di controllarli.

La trasgressione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,29 ad euro 516,46.

### **Art. 3 – Accesso dei cani alle aree verdi**

E' vietato introdurre cani anche se condotti al guinzaglio nelle aree verdi contrassegnate da apposito cartello.

La trasgressione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,29 ad euro 516,46.

### **Art.4 – Disturbo della quiete pubblica**

Nei giardini è altresì vietato giocare a palla, introdurre motoveicoli e danneggiare le aiuole.

Salve le pene stabilite dal codice penale, i trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 103,29 ad euro 516,46.

Non costituisce trasgressione il gioco della palla effettuato da bambini accompagnati, senza recare molestia e disturbo alle persone.

### **Art. 5 – Imbrattamento del suolo**

I proprietari o detentori di animali devono impedire che gli stessi lascino escrementi sul suolo pubblico.

Devono raccogliere gli escrementi, metterli in sacchetti di plastica o altri contenitori idonei che debbono avere con se quando conducono gli stessi sulle aree pubbliche o di uso pubblico e depositarli nei cassonetti dei rifiuti urbani.

E' vietato somministrare alimenti a cani e gatti randagi con contenitori sulle aree pubbliche.

La trasgressione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,29 ad euro 516,46.

Sono esonerati dall'obbligo le persone non vedenti accompagnate dai propri cani guida.


### **Art. 6 - Abrogazioni**

Sono abrogate le ordinanze o parti di esse sinora vigenti in contrasto con la presente.

## DISPONE

**I Vigili Urbani e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza e dell'applicazione delle relative sanzioni.**

Letto e sottoscritto a norma di legge.

 **RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
RAGIONERIA**